

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1817-septies

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 19 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1817

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Disposizioni in materia di potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono organizzati, con modalità da stabilire con successivo decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, seminari per la formazione specifica in materie comunitarie, diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie.

2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro degli affari esteri, provvede ad attivare fino ad un massimo di cinquanta tirocini per ciascun anno, finalizzati all'inserimento dei soggetti di cui al comma 1 presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni italiane, anche delle regioni e degli enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 340.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

4. A seguito delle decisioni della Commissione europea C (2005) 4477 del 28 novembre 2005 e C (2007) 287 del 6 febbraio 2007 di non rinnovare la sua partecipazione al Centro nazionale di informazione e documentazione europea – Gruppo europeo d'in-

teresse economico, la legge 23 giugno 2000, n. 178, recante l'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea, è abrogata dal 1° gennaio 2008.

5. Al fine di continuare ad assicurare l'impegno dello Stato italiano nelle attività di informazione e documentazione europea e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, anche attraverso convenzioni con soggetti esterni all'amministrazione, alla realizzazione di programmi di diffusione dell'informazione e della documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee.

6. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla realizzazione dei programmi di cui al comma 5.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2000.

